

## STATUTO

### **ART.1)** Denominazione e costituzione.

A seguito del riconoscimento del Distretto Produttivo Arancia Rossa, giusta Decreto dell'Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana D.A. 184 del 06/02/2008, e della sua evoluzione nel successivo Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia riconosciuto con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, lo stesso Distretto Produttivo si costituisce, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., sotto la forma giuridica di Consorzio nella forma della società consortile a responsabilità limitata denominato:

**"Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia - Società Consortile a responsabilità limitata"**, in appresso indicata anche come "Società.

### **ART.2)** Sede legale.

La Società ha sede legale in Catania, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di decidere l'istituzione o la soppressione, ovunque in Italia, di unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Catania; spetta invece ai soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

### **ART.3)** Oggetto sociale.

La Società, che non ha finalità di lucro e che deve essere retta dai principi della mutualità, si propone di attuare il Patto di Sviluppo di Distretto Agrumi di Sicilia e quindi di svolgere tutte le attività e le iniziative atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese e degli enti pubblici e privati associati. L'obiettivo principale della società è quello di aumentare la competitività delle singole aziende della filiera agrumicola siciliana attraverso l'attuazione di adeguate e necessarie sinergie, finalizzate al migliore posizionamento dei prodotti agrumicoli di qualità, DOP, IGP e biologici in questione sui mercati nazionali ed internazionali consentendo, nel contempo, una ricaduta positiva su tutte le altre produzioni agrumicole del territorio e non solo.

A tal fine la Società può provvedere alle iniziative mirate:

- Al miglioramento, alla valorizzazione ed all'adeguamento della qualità del prodotto destinato sia al mercato del fresco che al mercato del trasformato sia in Italia che all'estero;
- All'aumento e miglioramento della conoscenza e dell'informazione, da parte del consumatore e dei responsabili acquisto della GDO, dei prodotti agrumicoli IGP DOP e biologici e dei suoi derivati;
- Al miglioramento ed adeguamento formativo degli operatori del

settore, sia imprese che addetti, finalizzato al raggiungimento di una maggiore efficienza della singola impresa ed a un orientamento complessivo verso percorsi di internazionalizzazione e *market oriented*;

- Realizzazione di economie di scala finalizzate all'abbassamento dei costi di produzione, sostegno alle forme associative e agli accordi interprofessionali finalizzati all'accorciamento della filiera;

- Al miglioramento dell'ambiente ed alla ricerca e sviluppo di fonti energetiche rinnovabili ed alternative;

- Alla valorizzazione dei prodotti agrumicoli e del relativo territori di produzione attraverso azioni di marketing territoriale collegato a forme di turismo relazionale integrato. La società nell'ambito dello sviluppo delle aziende partecipanti alla filiera agrumicola siciliana associate potrà, altresì, svolgere le seguenti attività:

- Realizzazione di opere e di infrastrutture connesse al potenziamento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive del Distretto;

- Bonifica ed utilizzo di siti industriali dismessi;

- Attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico volta alla sperimentazione ed al trasferimento alle aziende della filiera di varietà agrumicole allo scopo di migliorare la produzione sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

- Attività di acquisizione e rielaborazione di dati;

- Realizzazione di servizi informatici e telematici, quali a titolo esemplificativo la realizzazione del sito web del Distretto;

- Allestimento di temporanee esposizioni;

- Attività di marketing e studi, quali studi ed analisi per le azioni di penetrazione commerciale, informazione ed educazione al consumo dei prodotti agrumicoli di qualità, DOP, IGP e biologici e dei suoi derivati, partecipazione a fiere;

- Sostegni alle imprese per l'accesso a strumenti finanziari, quali fondi di garanzia per le imprese e fondi di investimento nel capitale di rischio;

- Attività di formazione degli operatori del comparto;

- Consulenze gestionali per l'ottenimento di certificazioni di qualità, consulenze per l'internazionalizzazione, e servizi reali alle imprese;

- Elaborazione di progetti di sviluppo e ricerca per conto di una o più imprese socie al fine di accedere ai bandi di concorso per l'erogazione di provvidenze finanziarie previste da normative comunitarie, nazionali e regionali.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine o complementare a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e che comunque siano attinenti al medesimo, con esclusione

delle attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito.

La società potrà svolgere le superiori attività sia in nome e per conto proprio sia in nome proprio ma per conto di uno o più soci. In tale ultimo caso, per le obbligazioni derivanti dall'attività svolta dalla società risponderanno esclusivamente, in via solidale e sussidiaria, le imprese socie mandanti e beneficiarie della medesima attività.

La Società potrà usufruire di ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 4) Durata.**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza la durata della Società verrà prorogata per il tempo necessario alla completa esecuzione di tutte le obbligazioni, anche di garanzia, assunte dalla medesima Società, nonché alla definizione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dei committenti, dei concedenti, dei soci e dei terzi.

L'assemblea dei soci con proprio atto deliberativo, potrà modificare tale termine di durata.

**Art. 5) Capitale sociale**

Il capitale sociale è stabilito in Euro 56.800,00 (cinquantaseimilaottocento virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Con delibera dell'assemblea dei soci della società assunta in data 5 aprile 2017 giusta verbale ai rogiti del Notaio Alessandro Marino da Ramacca di pari data è stato deliberato:

1) la riduzione del capitale sociale per euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) che potrà essere eseguita soltanto decorsi novanta giorni dal giorno dell'iscrizione della decisione presso il competente Registro delle Imprese senza che nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

La quota che ciascun socio può sottoscrivere non potrà essere inferiore ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) e superiore ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

**ART. 6) Ammissione di nuovi soci.**

Possono entrare a far parte della Società unicamente le imprese e gli organismi operanti nella filiera del settore agrumicolo che sottoscrivono il Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. Potranno essere socie imprese e organismi operanti nella filiera agrumicola che al momento della richiesta di adesione presentino contestualmente agli organi amministrativi del Consorzio sottoscrizione del Patto di Sviluppo di Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia approvato dalla regione Sicilia.

Gli aspiranti soci devono inoltrare domanda di ammissione all'organo amministrativo, il quale delibererà il proprio assenso di gradimento in merito, valutando altresì la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia consortile.

Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, l'organo amministrativo provvederà in tal senso, nei limiti dei poteri conferitigli dal presente statuto; l'aumento del capitale sociale relativo a tutte le domande di ammissione pervenute ed accettate nel corso di un anno solare, sarà formalizzato con un unico atto notarile da stipulare entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società.

I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la loro posizione con il versamento delle quote e degli altri oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

**Art. 7) Trasferimento delle partecipazioni.**

Le partecipazioni sociali sono trasferibili a soggetti in possesso dei requisiti di cui al superiore art. 6) e che per la propria natura o per l'attività esercitata siano suscettibili di partecipare alle finalità consortili, con il consenso dell'organo amministrativo. Il trasferimento delle quote senza tale consenso non ha effetto nei confronti della Società.

In caso di trasferimento delle partecipazioni, o di parte di esse, è riservato agli altri soci, a parità di prezzo e di condizioni riferiti a ciascuna quota, il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione di cui ciascuno è titolare.

L'offerta per l'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere effettuata per iscritto e comunicata a tutti i Soci con raccomandata con avviso di ricevimento. Essa dovrà contenere l'indicazione del prezzo di alienazione e del nome dell'acquirente.

Ciascun socio potrà esercitare, a mezzo raccomandata da inviare al socio offerente entro trenta giorni dalla ricezione dell'offerta, il diritto di prelazione proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, con facoltà di indicare l'intenzione di esercitare il diritto medesimo sulle quote e sui diritti di opzione non esercitati dagli altri soci.

Qualora entro il termine sopra detto non venga esercitato il diritto di prelazione da parte di uno o più soci, la prelazione si intenderà come non esercitata.

Il trasferimento a terzi, estranei alla compagine sociale, delle quote sociali e dei diritti di opzione spettanti ai soci in caso di aumento del capitale, è in ogni caso subordinato al consenso dell'organo amministrativo.

In caso di mancato consenso alla cessione al terzo ai sensi del comma precedente, il socio che non abbia potuto cedere la sua quota potrà recedere dalla Società, ai sensi dell'articolo 2469 c.c. In tal caso, al socio recedente spetterà il rimborso della sola quota capitale versata alla società.

**Art. 8) Fondo consortile**

In aggiunta al capitale sociale, la Società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuto alla stessa. Ciascun socio sarà tenuto a corrispondere alla Società, in conformità alle previsioni dell'art. 2615-ter c.c., un contributo in considerazione delle esigenze economiche e finanziarie della medesima Società e dell'attività svolta da quest'ultima in favore del singolo socio.

Tale contributo sarà determinato su proposta del Consiglio di Amministrazione e ratifica dell'Assemblea secondo i criteri, i termini e le modalità previste nel regolamento interno della Società.

Per l'intera durata della Società, i soci non possono richiedere la divisione del fondo consortile e/o i beni con esso acquistati. Allo scioglimento della società, il fondo consortile residuo, dopo che siano stati estinti tutti i debiti sociali, si ripartisce tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

**Art. 9) Finanziamenti dei soci.**

I Soci potranno eseguire finanziamenti a favore della società, sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso, il tutto alle condizioni e nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e della circolare del CICR del 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 58 dell'11 marzo 1994 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il rimborso dei finanziamenti dei Soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 c.c.

**ART.10) Esercizio sociale.**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti C.C., che deve essere discusso ed approvato dall'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla sua chiusura ed, eventualmente, anche entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedessero.

La Società non potrà distribuire utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci durante la sua vita.

**ART.11) Organi sociali**

Sono organi della Società:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Comitato Tecnico.

**ART.12) Decisione dei soci**

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

I diritti sociali, ivi compreso il diritto di voto nelle assemblee, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ed a condizione che questi siano in regola con

i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottoponga alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) la nomina degli Amministratori e la determinazione del loro eventuale compenso;
- 3) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore e la determinazione del loro compenso;
- 4) la ratifica della nomina dei componenti del Comitato Tecnico;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- 7) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei Liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- 8) l'adozione e l'approvazione del piano di sviluppo del Distretto, con cadenza triennale, riguardante il numero ed il contenuto degli obiettivi del Distretto da realizzare;
- 9) l'aggiornamento dei programmi di intervento del patto di distretto;
- 10) la ratifica dei progetti di lavoro deliberati dall'organo amministrativo.

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.

#### **ART.13) Assemblea**

L'Assemblea dei soci viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, al domicilio indicato nel Registro delle Imprese.

In mancanza di tali formalità è tuttavia regolarmente costituita l'Assemblea quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Sicilia.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. La riunione dovrà intendersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso; potrà tuttavia essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, è convocata ogni qualvolta risulti necessario a giudizio dell'organo amministrativo.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. La rappresentanza può anche essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o al Revisore, se nominati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione e validità della riunione nonché la validità delle deleghe ed il diritto di partecipare alle votazioni.

Il Presidente dell'assemblea ha facoltà di non far partecipare all'adunanza i soci inadempienti o morosi.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea delibererà validamente a maggioranza qualunque sia la quota di partecipazione del capitale sociale presente.

Le deliberazioni sono prese con voto espresso in modo palese e per appello nominale.

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**ART.14)** Amministrazione della società.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri, dei quali non più di sei devono essere rappresentanti legali dei Consorzi di Tutela e delle Associazioni delle produzioni IGP, DOP e biologiche sottoscrittori e soci del Consorzio e delle Organizzazioni di categoria della filiera agrumicola sottoscrittori del patto di sviluppo anche non soci. Gli Amministratori possono essere anche non Soci, restano in carica per il tempo stabilito dai Soci al momento della nomina, possono essere rieletti e possono essere nominati sino a revoca.

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società; a tal fine potrà compiere gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai Soci.

In ogni caso è riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

L'organo amministrativo propone i componenti del Comitato Tecnico non facenti parte dell'organo amministrativo medesimo da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

All'organo amministrativo spetta il compito di elaborare le eventuali modifiche del regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

La mancanza della preventiva autorizzazione dei Soci, ogni qualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità degli Amministratori ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa per la loro revoca.

Con la decisione di nomina degli Amministratori, i Soci stabiliscono il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso da determinarsi da parte dei Soci in occasione della nomina o con apposita decisione.



**ART.15)** Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, C.C.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, e si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Sicilia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. La riunione dovrà intendersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La convocazione è effettuata con avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare ovvero e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione richiesta per iscritto da un Consigliere, quest'ultimo, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data indicata nella richiesta, può convocare il Consiglio con le modalità e nei termini previsti nel presente articolo.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente potrà invitare alle adunanze soggetti appartenenti al Comitato Tecnico e/o esperti funzionali alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei membri in carica. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Le deliberazioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

**ART. 16) Comitato Tecnico.**

Il Comitato Tecnico è composto dai componenti il Consiglio di Amministrazione della società nonché da soci e/o delegati dagli stessi di comprovata esperienza maturata nel settore di interesse della società.

I componenti del Comitato Tecnico non facenti parte dell'organo amministrativo vengono proposti dall'organo amministrativo della società e vengono nominati dall'Assemblea. La loro durata in carica è variabile e determinata di volta in volta al momento della nomina, con il limite massimo di un anno. L'eventuale compenso spettante ai componenti del Comitato Tecnico viene determinato dall'organo amministrativo.

Nell'ambito del Comitato Tecnico si formeranno dei gruppi di lavoro, ciascuno composto da un Consigliere a ciò delegato e da un massimo di due altri componenti del Comitato Tecnico, ed a ciascuno di essi viene affidato il compito di sviluppare uno o più degli obiettivi della società, di volta in volta assegnati dall'organo amministrativo, nell'ambito del piano di Distretto deliberato dall'Assemblea dei soci.

**ART.17) Rappresentanza della società.**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente acclarato dal Consiglio di Amministrazione.

**ART.18) Collegio Sindacale**

La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 c.c.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due Sindaci supplenti scelti in conformità al disposto dell'art. 2409-bis, terzo comma c.c.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili; possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei Soci da assumersi con il voto di tanti Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina secondo quanto previsto dalle tariffe professionali.

**ART.19) Regolamento interno**

L'organo amministrativo predispone le eventuali modifiche del regolamento interno che comprende le norme per l'ammissione dei nuovi soci, la determinazione delle quote consortili o dei contributi dei soci, le sanzioni per le inadempienze e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società.

Le modifiche del regolamento interno, come la sua eventuale sostituzione, verrà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea.

#### **ART.20) Recesso**

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, trasferimento delle quote sociali a qualsiasi titolo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla Società qualora non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società.

Il socio che intenda recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi.

Il rapporto sociale si scioglie esclusivamente con l'avvenuta delibera dell'organo amministrativo che si pronuncia in tal senso, ferma restando la formalizzazione del recesso che avverrà per come infra specificato.

Il socio può, altresì, recedere per scelta.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il socio non può recedere prima che sia decorso il termine di un anno dalla sottoscrizione della quota ed in ogni caso prima della estinzione degli effetti delle obbligazioni derivanti da:

- adesione o comunque partecipazione del socio recedente a misure o programmi intesi a favorire gli scopi sociali;
- partecipazione ad iniziative intraprese dal Consorzio in cui il socio recedente è parte.

Il socio receduto avrà il diritto di ottenere il rimborso della sola quota di partecipazione sociale a valore nominale.

Il recesso non libera comunque il recedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto e del regolamento interno, né dagli obblighi sussistenti a suo carico in forza del rapporto consortile.

La Società ha la facoltà di compensare gli importi dovuti dal socio receduto con qualsiasi credito vantato da quest'ultimo nei confronti della stessa Società.

Il socio che non abbia interamente liberato la propria quota se, dopo essere stato richiesto di provvedere al versamento dei

residui, non adempia all'obbligo di versamento, perde tutte le somme da esso già versate a qualsiasi titolo alla società, le quali vanno acquisite al Fondo Consortile.

La superiore regolamentazione si applica anche per le quote che non vengano richieste a rimborso entro tre mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto consortile. All'organo amministrativo compete deliberare l'esproprio della quota sociale del socio per morosità nei pagamenti verso la Società.

La riduzione del capitale sociale per effetto del recesso dei soci sarà formalizzata con un unico atto notarile da stipulare entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutte le istanze pervenute nel corso del medesimo anno solare.

#### **ART.21) Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione, ovvero venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- c) contravvenga al divieto di iscriversi contemporaneamente ad altre società consortili che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, senza espresso assenso dell'organo amministrativo;
- d) si renda moroso nei pagamenti a qualsiasi titolo verso la Società.

La dichiarazione del fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può essere sospeso dalla partecipazione alle attività della Società per decisione dell'organo amministrativo.

Il provvedimento di esclusione può essere impugnato davanti al soggetto preposto a fungere da arbitratore, ai sensi del successivo art. 23.

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

Il socio escluso avrà il diritto di ottenere il rimborso della sola quota di partecipazione sociale a valore nominale. Il socio escluso resta comunque obbligato al versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 8 e del regolamento interno di cui all'art. 20 del presente Statuto, nonché all'adempimento degli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

La riduzione del capitale sociale per effetto dell'esclusione dei soci sarà formalizzata con un unico atto notarile da stipulare entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutti i provvedimenti di esclusione attuati nel corso del medesimo anno solare.

**ART.22) Scioglimento**

La Società si scioglie per le seguenti cause:

- a) decorso del termine;
- b) conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;
- d) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) per le altre cause previste dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, e deve convocare, negli stessi termini, l'assemblea dei soci, affinché quest'ultima nomini uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

**ART.23) Clausola arbitrale**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della circoscrizione in cui ha sede la società.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

**ART.24) Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.